Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Sabato, 27 settembre** | **Numero 230**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1548, portante variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1919-920 - pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 220 - la maggiore assegnazione al capitolo 8 della spesa « Fondo di riserva » dell'Economato generale di Firenze, è stata erroneamente indicata in L. 5000, mentre è invece di L. 5800, come risulta dal decreto originale.

Nel terzultimo comma dell'art. 84 del testo unico della legge elettorale politica, approvato col R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495 - pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 4 volgente mese n. 211 - si è stampato *l'assegnamento*, invece di *l'assegnazione*, come leggesi nel testo originale del decreto stesso e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1681 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° ottobre 1919 il numero complessivo dei capi d'Istituto incaricati ed effettivi e degli insegnanti ordinari e straordinari nei RR. Istituti nautici è stabilito come segue:

Capi d'Istituto effettivi ed incaricati con o senza insegnamento, n. 19.

Insegnanti di ruolo ordinari e straordinari, n. 228.

Art. 2.

I suddetti capi d'Istituto effettivi od incaricati con o senza insegnamento e i suddetti insegnanti di ruolo ordinari e straordinari saranno ripartiti nei vari Istituti con apposito decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SECHI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1314 in data 14 settembre 1918;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 18 in data 5 gennaio 1919;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 263 in data 9 febbraio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° settembre 1919 l'indennità mensile di L. 65, di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale n. 18 in data 5 gennaio 1919, cesserà di essere dovuta agli ufficiali dei corpi militari della R. marina scapoli o vedovi senza figli, imbarcati su RR. navi armate o in riserva o su quelle ove siano costituite mense, nonchè sulle navi mercantili che fruiscono trattamento tavola in natura od in contanti.

Ordiniamo che [illegible]ente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1686 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nei decreti Luogotenenziali 24 novembre 1918, n. 1815, e 28 novembre 1918, n. 1816, continueranno ad aver vigore per l'esercizio finanziario 1919-920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1687 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1919-1920, è istituito il capitolo n. 124-VIII « Spese per i servizi postali telegrafici in dipendenza della guerra » con lo stanziamento di lire un milione centocinquantamila (L. 1,150,000).

Questo decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 52 e 59 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale n. 622, del 9 maggio 1918;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio annuo di rendimento di cui al capoverso dell'articolo 59 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale n 622 del 9 maggio 1918, è stabilito in lire trecento (L. 300), quando la rinnovazione del contratto è fatta alla fine del primo e del secondo triennio, ed è di lire quattrocento per le rinnovazioni successive

I premi di cui sopra sono cumulabili con quelli conseguiti nelle rinnovazioni precedenti e non possono in complesso eccedere le L. 2600.

Art 2.

Il premio di rendimento concesso al termine del primo periodo o l'aumento di premio concesso al termine degli altri periodi. è aumentato di 1|5 per la durata del periodo immediatamente successivo se l'avventizio nel corso del periodo precedente non ebbe alcuna assenza oltre quelle consentite per turno di riposo annuale o settimanale.

Il premio o l'aumento di premio di rendimento concesso come sopra è ridotto, per la durata del periodo immediatamente successivo, di 3|20 se la media annuale delle assenze del periodo precedente, compreso in esso il turno di riposo, si mantenne fra le 31 e le 45;
di 7|20 se si mantenne fra le 46 e le 60;
di 11|20 se si mantenne fra le 61 e le 75;
di 15|20 se si mantenne fra le 76 e le 90.

Art. 3.

Quando la media annuale delle assenze sia stata superiore a 90 non si fa luogo al conferimento del premio di rendimento, salvo, se del caso, l'applicazione dell'articolo 60 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1689 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 17 e 18 della legge del 19 luglio 1907, n. 515, ed il quadro I della tabella *C*, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575 riguardante il personale di 3ª categoria dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A tutto il 30 giugno 1919 il numero degli agenti subalterni di cui al quadro I della tabella *C*, relativa al personale di 3ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, annessa alla legge del 25 giugno 1911, n. 575, è portato da n. 12610 a n. 12914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIENTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1691 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il decreto Luogotenenziale 2 maggio 1918, n. 676;
Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 79-*ter* « Rimborso agli Istituti superiori di commercio delle somme corrispondenti alle tasse scolastiche dell'anno accademico 1917-918 condonate agli studenti militari e profughi di disagiata condizione in applicazione al decreto Luogotenenziale 2 maggio 1918, n. 676 » con lo stanziamento di lire sessantacinquemilaottantasette e centesimi cinquanta (L. 65.087,50).
Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 26 della legge 16 luglio 1914, n. 679;
Veduta la tabella dei contributi a carico degli Enti locali per la conversione in governative e l'istituzione

di scuole medie e normali, approvata con Nostro decreto 28 aprile 1910, n. 307;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la istruzione pubblica e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per la istruzione pubblica e per il tesoro, che determina i contributi da corrispondersi all'erario per il mantenimento delle scuole medie e normali che saranno istituite o convertite in governative dopo la pubblicazione del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 238.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella dei contributi

(Art. 26 ultimo capoverso, della legge 16 luglio 1914, n. 679).

ISTITUTO	Classe	Contributo
Liceo isolato	1ª	33,758 05
	2ª	30,322 05
	3ª	27,486 05
Liceo-ginnasio	1ª	63.086 30
	2ª	59,173 30
	3ª	54,060 30
Ginnasio isolato	1ª	33,930 70
	2ª	28,650 —
	3ª	25,602 20
Scuola tecnica	1ª	31,387 85
	2ª	28,033 85
	3ª	22,443 85
Scuola normale maschile	1ª	32,502 15
	2ª	27,948 15
	3ª	22,652 55
Scuola normale femminile complementare	1ª	58,918 60
	2ª	52,186 40
	3ª	44,390 20
Scuola complementare	1ª	24,078 —
	2ª	21,856 90
	3ª	17,787 38

OSSERVAZIONI

Ginnasi. — Se si istituisce un ginnasio in un Comune ove esiste una R. scuola tecnica, il relativo contributo sarà diminuito di una somma eguale alla differenza fra lo stipendio attribuito nel corrispondente organico all'insegnante di francese e la spesa che importa la retribuzione dovuta al professore della scuola tecnica incaricato dell'insegnamento di detta lingua nel ginnasio.

Istituti tecnici. — Per gli istituti tecnici, per i quali non è possibile alcuna previsione di spesa organica, data la grande varietà di costituzione, propria di queste scuole, per numero e specie di sezioni, si dovrà provvedere, caso per caso, aggiungendo alla spesa degli stipendi la percentuale del 12,50 0[0 per gli oneri accessori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica: BACCELLI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1701 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto il regolamento 1° agosto 1913, n. 1223;

Considerata la necessità di determinare con norme speciali il funzionamento dei corsi accelerati istituiti con decreto Ministeriale 12 aprile 1919, presso i Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi accelerati per i giovani reduci dal servizio militare istituiti presso i Regi Istituti superiori di studi commerciali comprenderanno le seguenti materie: Matematica finanziaria, ragioneria, Banco modello, merceologia, lingue straniere. Previ accordi col Ministero dell'industria, commercio e lavoro potranno istituirsi corsi accelerati anche per altre materie.

Per le materie per le quali non siano istituiti corsi accelerati è in facoltà delle singole scuole di provvedere alla preparazione degli studenti con speciali lezioni, esercitazioni e conferenze.

Art. 2.

I corsi accelerati delle sezioni commerciali saranno distribuiti in non meno di due turni e non più di tre da esaurirsi nell'anno 1920.

Ciascun corso dovrà comprendere almeno trenta lezioni.

Per i corsi accelerati relativi alle lezioni magistrali e consolari della scuola di Venezia speciali disposizioni potranno essere adottate previ accordi con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Le distribuzioni dei corsi nei diversi turni, il numero dei corsi per ciascuna disciplina poliennale e le norme per l'ammissione degli alunni a ciascun corso potranno essere fissate dai Consigli accademici delle singole scuole.

Art. 3.

I termini dei corsi accelerati avranno luogo in due periodi annuali compresi nei mesi da ottobre a febbraio e da marzo a luglio rispettivamente.

Le lezioni, conferenze ed esercitazioni, di cui all'art. 1° del presente decreto, potranno aver luogo anche nell'intervallo fra un turno e l'altro.

Art. 4.

Sono ammessi a sostenere gli esami dei corsi accelerati coloro che li hanno regolarmente frequentati.

Per ogni turno avranno luogo due sessioni di esami e per ogni sessione due appelli.

Art. 5.

Finchè durano i corsi accelerati gli studenti militari, che sono in debito di più esami annuali di una lingua straniera, saranno ammessi a dare tali esami in un'unica prova.

La stessa disposizione potrà essere stabilita dai Consigli accademici anche per le altre materie poliennali.

Il voto dell'unica prova sarà considerato come quello riportato nei singoli esami conglobati nella detta prova.

Finchè durano i corsi accelerati i Consigli accademici hanno pure facoltà di abolire la prova scritta degli esami di lingue straniere e di quelli di Banco modello.

Il presente articolo non si applica tuttavia alla sezione magistrale di lingue della scuola superiore di Venezia.

Art. 6.

I docenti dei corsi accelerati saranno retribuiti con lire trenta

per lezione per le prime trenta lezioni, e con lire venticinque per le altre lezioni tenute nello stesso corso o in più corsi dello stesso turno da uno stesso docente.

Art. 7.

La concessione di inscrizioni dirette al secondo corso di alunni che abbiano conseguito la licenza degli studi medi da uno o più anni e non abbiano potuto provvedere all'immatricolazione nei Regi Istituti superiori per ragioni di servizio militare è confermata ed estesa agli studenti che, avendo compiuto gli studi secondari nel 1917-918 e in anni anteriori ed essendo da oltre un anno in servizio militare, chiedono in tempo la loro iscrizione agli Istituti per l'anno 1919-920.

Di eguale facoltà potranno valersi gli studenti immatricolati nelle Università od altri Istituti superiori, ma l'iscrizione sarà in ogni caso limitata al 2° corso.

Gli studenti iscritti direttamente al 2° corso sono tenuti al pagamento delle tasse d'immatricolazione e di quelle d'iscrizione al 1° corso.

Art. 8.

Le spese per il pagamento dei docenti ed ogni altro contributo per i corsi accelerati saranno a carico del capitolo 107-*quinques* del bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1702 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la marina e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina ed in quello del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della marina e dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Ministero della marina.

Capitolo		Importo
Cap. 83. Retribuzione al personale straordinario, ecc.	+	200,000 —
Cap. 83-*bis*. Spese per la guerra	+	99,722,020 —
Totale maggiori assegnazioni	+	99,922,020 —
Cap. 22. Personale d'ordine, marinai di porto, ecc.	—	54,020 —
Cap. 56. Servizio ospedaliero per i militari del corpo Reale equipaggi	—	4,063 90
Diminuzioni di stanziamento	—	58,083 90

Ministero dell'interno.

Capitolo		Importo
Cap. 53. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie, ecc.	+	4,063 90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno: NITTI.
Il ministro della marina: SECHI.

Il numero 1724 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 797, e il decreto del ministro per gli approvvigionamenti e consumi alimentari 10 giugno 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 giugno n. 138;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro e approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro di Stato per l'interno, del ministro segretario di Stato per l'agricoltura e del ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rimanenze del fondo costituito a norma dell'art. 14 dell'ordinanza 1° maggio 1918 del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi alimentari saranno devolute nel seguente modo:

il 10 0[0 sarà accantonato presso le tesorerie provinciali, come fondo di riserva per la eventuale continuazione, nelle Provincie, della assicurazione obbligatoria per i danni dipendenti da sequestro delle carni, totale o parziale, ordinato per ragioni di igiene.

il 45 0[0 sarà messo a disposizione del Ministero di agricoltura per opere di incremento dell'industria zootecnica.

il 45 0[0 sarà messo a disposizione del Ministero dell'interno per opere di profilassi delle epizoozie.

Art. 2.

Per l'accertamento del fondo di cui nell'articolo precedente il prefetto nomina una Commissione composta: del delegato del tesoro, del ragioniere capo della prefettura, del veterinario provinciale, e di un membro della Camera di commercio, scelto fra gli agricoltori della Provincia.

Art. 3.

L'ammontare delle somme spettanti al Ministero per l'agricoltura e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1°, sarà versato in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Con decreto del ministro del tesoro, in base alla esibizione delle quietanze di eseguito versamento, la quota destinata a disposizione del Ministero per l'agricoltura sarà devoluta al capitolo 60 dello

stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La quota destinata a disposizione del Ministero dell'interno sarà invece versata in aumento del fondo di riserva per le epizoozie di cui all'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

Nelle successive erogazioni il Ministero per l'agricoltura e quello dell'interno terranno presenti, con il criterio della proporzionalità del contributo, rispettivamente, le esigenze dell'industria zootecnica e quelle della profilassi delle epizoozie nelle varie Provincie.

Art. 5.

Qualora allo scadere dell'esercizio finanziario 1919-920 non si sia ricostituita l'assicurazione obbligatoria per i danni derivati dai sequestri per ragioni d'igiene delle carni di bovini macellati, il 10 0[0] di cui all'art. 1 sarà devoluto, nel modo indicato all'art. 3 precedente, in parti uguali fra il Ministero di agricoltura e il Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1786 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri straordinari conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, numero 1709, che modifica, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la conclusione della pace, il prezzo delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, stabilito dall'art. 15 delle istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno successivo a quello in cui sarà pubblicato il trattato di pace, il prezzo delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali delle Provincie, stabilito dall'art. 15 delle istruzioni speciali, approvate con decreto Ministeriale 25 maggio 1895, per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195 e modificato dal decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1709, è elevato per ogni linea:

1° a centesimi quaranta per le prime pubblicazioni;

2° a centesimi trentacinque per le pubblicazioni successive.

Art. 2.

Per gli annunzi indicati nell'articolo 17 delle istruzioni anzidette, i prezzi di cui all'articolo precedente sono ridotti alla metà.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1610 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Bologna due nuovi Uffici del registro, che assumeranno la denominazione di:

Ufficio degli atti pubblici e demanio;

Ufficio degli atti privati ed ammende.

L'attuale ufficio del bollo e demanio di Bologna, assumerà la denominazione di Ufficio del bollo.

Art. 2.

L'ufficio degli atti civili di Bologna è soppresso.

È pure soppresso l'ufficio di registro di Ustica.

Art. 3.

Il comune di Ustica è aggregato al distretto dei vari uffici di registro di Palermo, secondo gli attuali distinti servizi ad essi assegnati.

Art. 4.

Le attribuzioni degli uffici di registro di Bologna sono quelle risultanti per ciascuno d'essi dalla unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 25 del regolamento per il personale delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 18 marzo 1909, n. 158, la media delle riscossioni degli uffici infradescritti viene determinata, in via presuntiva, come segue:

a) per l'Ufficio degli atti pubblici e demanio:

amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio lire 1.903 053,42;

amministrazione del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e religione lire 23.982,57;

b) per l'Ufficio degli atti privati ed ammende L. 1.849.526,93;

c) per l'Ufficio del bollo L. 3.807.238,88;

d) per l'Ufficio delle successioni ed atti giudiziari L. 2.280.611,77.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ATTI PUBBLICI E DEMANIO.

Ramo di servizio.

§ 1°.

Atti pubblici (coi diritti catastali e di archivio relativi).

Credito fondiario.

Diritti di segreteria.

Bollettario (tasse complementari e suppletive sugli atti pubblici).

Diritti per inserzioni.

Tassa per la monta stalloni.

Archivi di Stato.

Entrate eventuali per i servizi suddetti.

Marche per concessioni governative vendute a mezzo dei distributori secondari.

Rendite del demanio.

§ 3°.

Valori bollati venduti a mezzo dei distributori secondari - come da elenco.

Capitali del demanio.

Aziende diverse.

Fondo per il culto e di beneficenza.

Demanio forestale.

Decimo sul prezzo di macchiatico.

Fabbriceria di San Petronio.

ATTI PRIVATI E AMMENDE.

Ramo di servizio.

§ 1°.

Atti privati ed autenticati ed atti esteri (coi diritti catastali e di archivio relativi).

Affitti scritti per atto privato.

Affitti verbali.

Certificati catastali.

Decimo aggiunto.

Bollettario (tasse complementari e suppletive sugli atti privati).

Marche per concessioni governative vendute ai distributori secondari.

Marche per pesi e misure.

Tasse varie.

Entrate eventuali per i servizi suddetti.

Bollo a debito - ramo penale.

§ 3°.

Bollo sulle sentenze penali.

Multe penali.

Spese penali.

Valori bollati venduti a mezzo di distributori secondari - come da elenco.

Cassa di previdenza.

BOLLO.

Ramo di servizio.

§ 1°.

Visto per bollo.

Punzone ed altre tasse di bollo.

Tasse in surrogazione.

Tasse di bollo sui teatri.

Licenze di caccia e porto d'armi.

Cinematografi.

Gioielli.

Profumerie e medicinali senza impiego di fascette bollate.

Conti delle trattorie ed altri esercizi.

Tramvie.

Tasse scolastiche.

Entrate eventuali per i servizi suddetti.

§ 3°.

Valori bollati venduti direttamente per cambiali e marche relative e per applicazione di marche da bollo per dimensione sulle produzioni ed altri atti.

Marche da bollo sui conti delle trattorie ed altri esercizi.

Fascette bollate per profumerie e medicinali.

Biglietti per cinematografi.

Polveri piriche.

SUCCESSIONI ED ATTI GIUDIZIARI.

Ramo di servizio.

§ 1°.

Successioni e diritti catastali relativi.

Manimorte.

Atti giudiziari e diritti catastali e di archivio relativi.

Bollo speciale sui provvedimenti e sentenze.

Tasse a debito - ramo civile.

Concessioni governative a camp.e

Concessioni governative-marche.

Entrate eventuali per detti servizi

§ 2°.

Autoveicoli.

§ 3°.

Valori bollati venduti a mezzo dei distributori secondari come da elenco.

§ 5°.

Multe civili.

Spese di giustizia civile.

Annotazioni.

La vendita delle fascette bollate per profumerie e specialità medicinali, dei biglietti per cinematografi e delle marche per le polveri piriche compete esclusivamente all'Ufficio del bollo, anche per la distribuzione secondaria.

Compete pure esclusivamente allo stesso Ufficio la vendita al pubblico, esclusi i distributori secondari, della carta per cambiali e delle relative marche.

È anche attribuzione del medesimo Ufficio l'applicazione, con annullamento a timbro a calendario, delle marche da bollo per dimensione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	48306	59 50	Ciampaglia Aconzio fu *Antonio*, dom. a Montelapiana (Chieti)	Ciampaglia Aconzio fu *Ascanio*, ecc., come contro
»	734838	24 50	Giustapace *Matilde* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ghioni Maria di Rodolfo, ved. di Giustapace Giuseppe, dom. a Monticello (Como)	Giustapace *Clotilde* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	734839	17 50	Giustapace Ercole e *Matilde* fu Giuseppe, ecc., come sopra	Giustapace Ercole e *Clotilde* fu Giuseppe, ecc., come contro
Cons. 5 %	41378	200 —	Rapisarda *Carmela* fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Linguaglossa (Catania)	Rapisarda *Maria-Concetta-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro
3 50 0[0 ex 3,75 0[0	423033 436914 442058	1750 — 245 — 115 50	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide di Vittore, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Bossi Vittore, nel ventennio dal giorno della nascita del detto Bossi Eufemio, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio*, ed Adelaide di Vittore, ecc., come contro
»	675531	105 —	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide fu Vittore, minori, sotto la patria potestà della Appendino Domenica fu Giacomo, ved. Bossi, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*. *Ignazio-Eufemio* ed Adelaide, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 settembre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 12).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	525713	52 50	Barolo *Ernesto* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Frattini Ernesto, dom. a Borgonovo, frazione di Bardonecchia (Torino)	Barolo *Giovanni Battista Ernesto* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	887657	105 —	*Rastelli* Medardo di Pietro, dom. a Santo Stefano, frazione del comune di Ventotene (Napoli), vincolata	*Rastello*, ecc., come contro
»	718405	35 —	*Ferrari* Anna di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	*Ferraro*, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	57612	125050 —	*Nicoletta* Francesca Metilde di Michele, nubile, dom. a Genova	*Cipollina Nicoletta* Francesca Metilde, nubile, dom. a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 19 settembre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35, dal 25 al 31 agosto 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	2
Bergamo	Bergamo	—	2	—	2
»	Treviglio	1	—	1	—
Brescia	Brescia	1	—	2	—
»	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Larino	1	—	1	—
Catania (*a*)	Acireale	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Messina	Patti	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Rieti	—	1	—	1
Roma	Velletri	1	—	1	—
Torino	Ivrea	—	1	—	1
		4	13	5	15
Carbonchio sintomatico					
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	2
Torino	Torino	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		1	4	1	5
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
»	Asti	1	—	1	—
»	Tortona	1	—	1	—
Ancona	Ancona	1	—	4	—
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	23	—
»	Cittaducale	—	2	—	2
Arezzo	Arezzo	7	2	20	26
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	7	—	76	10
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	4	—
»	Avellino	1	—	3	—
»	S. Ang. Lomb.	—	1	—	3
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
»	Bari	3	1	32	17
Belluno (*a*)	Belluno	2	2	5	4
»	Feltre	2	—	3	1
»	Pieve di Cadore	2	—	6	—
Segue: **Afta epizootica.**					
Benevento	Benevento	1	—	3	—
»	Cerreto Sannita	2	—	5	3
»	S. Bartolomeo in G.	2	—	4	—
Bergamo	Bergamo	14	2	67	4
»	Clusone	1	—	1	—
Bologna	Bologna	34	2	349	79
»	Imola	6	—	222	17
»	Vergato	8	2	124	6
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	10	—	26	—
»	Chiari	2	—	3	—
»	Salò	5	—	7	—
»	Verolanuova	3	—	9	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	5	—	26	2
»	Isernia	1	—	1	—
»	Larino	1	—	2	2
Caserta	Caserta	—	1	—	5
»	Nola	—	1	—	1
»	Piedimonte d'Alife	—	1	—	2
Chieti	Chieti	5	2	49	28
»	Lanciano	7	2	145	13
»	Vasto	—	2	—	11
Como	Como	7	2	35	4
»	Lecco	5	—	11	—
»	Varese	3	1	20	1
Cosenza (*a*)	Castrovillari	10	—	29	—
»	Cosenza	1	—	2	—
»	Paola	5	—	20	—
»	Rossano	2	—	14	—
Cremona	Casalmaggiore	2	—	3	1
»	Cremona	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	3	—	23	2
»	Mondovì	2	—	3	—
Ferrara	Cento	2	1	6	7
»	Comacchio	2	—	24	—
»	Ferrara	8	1	210	81
Firen.	Firenze	20	1	82	10
»	Pistoia	1	1	6	3
»	Rocca S. Casciano	3	—	54	18
»	S. Miniato	9	1	28	6
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	2	3	9	3
»	Rimini	1	—	12	—

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Genova (*a*)	**Albenga**	1	—	11	2
»	Chiavari	—	1	—	3
»	**Genova**	—	3	—	7
»	**Savona**	1	1	1	4
»	**Spezia**	—	1	—	3
Grosseto	Grosseto	11	—	102	7
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
»	Gallipoli	—	1	—	1
»	**Taranto**	1	—	1	—
Livorno	Portoferraio	—	1	—	1
Lucca	Lucca	5	2	24	8
Macerata	Camerino	2	1	4	11
Mantova	**Mantova**	15	5	461	97
Milano	Lodi	1	—	1	—
»	Milano	1	—	1	—
Modena	**Mirandola**	6	1	54	11
»	**Modena**	14	—	157	29
»	Pavullo nel Frign.	8	1	43	6
Napoli (*a*)	Castellammare di St.	4	1	10	6
»	Napoli	1	—	1	2
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Domodossola	1	—	10	—
»	**Vercelli**	1	—	4	1
Padova	**Padova**	11	22	18	56
Parma	Borgo San Donnino	9	2	62	40
»	Borgotaro	2	—	8	15
»	**Parma**	8	2	40	65
Pavia	**Mortara**	3	—	8	—
»	**Pavia**	4	1	5	1
»	**Voghera**	7	—	10	3
Perugia (*a*)	**Foligno**	2	—	12	4
»	Orvieto	2	—	4	10
»	**Perugia**	5	—	22	6
»	**Rieti**	2	—	20	9
»	**Spoleto**	3	1	27	12
»	Terni	2	—	5	8
Pesaro e Urbino	**Pesaro**	1	—	1	—
»	Urbino	12	3	31	11
Piacenza	**Fiorenzuola d'Arda**	13	—	274	40
»	**Piacenza**	19	1	340	8
Pisa	**Pisa**	8	6	33	29
»	**Volterra**	3	2	9	6
Potenza (*a*)	**Lagonegro**	10	—	33	—
»	**Matera**	7	—	35	—
»	Melfi	6	—	12	—
»	Potenza	16	—	44	—
Ravenna	**Faenza**	2	—	9	3
»	**Lugo**	1	1	2	1
»	Ravenna	2	—	51	3
Reggio di Cal. (*a*)	Gerace Marina	1	—	1	—

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Reggio di Cal. (*a*)	Palmi	1	—	1	—
»	Reggio di Calabria	4	—	23	—
Reggio Emilia	Guastalla	10	1	29	11
»	Reggio nell'Emilia	12	2	49	13
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	**Adria**	4	—	15	1
»	Rovigo	24	2	144	52
Salerno	**Campagna**	2	—	4	—
»	**Sala Consilina**	2	1	7	1
»	Salerno	1	—	2	—
»	Valla delle Lucania	—	1	—	3
Siena (*a*)	Montepulciano	2	—	3	—
»	**Siena**	15	2	107	19
Sondrio	**Sondrio**	5	1	8	1
Teramo	**Penne**	2	3	2	18
»	**Teramo**	4	1	5	7
Torino	Aosta	2	—	14	2
»	Ivrea	8	4	21	8
»	Pinerolo	5	4	16	14
»	**Susa**	7	4	18	25
»	Torino	8	8	67	23
Treviso	Treviso	16	15	19	33
Venezia	Chioggia	1	—	14	—
»	Venezia	23	7	57	58
Verona	Verona	9	8	11	20
Vicenza	Vicenza	6	—	18	1
		641	161	4455	1213

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	22	—
Arezzo	Arezzo	1	—	5	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	5	—	23
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Campobasso	**Campobasso**	1	—	2	1
Cosenza (*a*)	**Cosenza**	2	—	23	4
Ferrara	Cento	1	1	1	1
»	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	8	2
Forlì	Cesena	—	1	—	1
»	Forlì	1	1	1	1
Macerata	Camerino	1	—	4	4
Perugia (*a*)	Terni	1	—	4	1
Pisa	**Volterra**	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	3	—	3	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		16	11	76	43

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Morva.					
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Potenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	1	2	1
Farcino criptococcico.					
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	2
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	—	2	—	2
Roma	Roma	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	5	3	7
Rabbia					
Bari delle P. (*b*)	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	1	—	1	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		2	5	2	6
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	3	—	3	—
Bari delle Puglie.	Bari	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Feltre	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	2	—
»	San Severo	3	—	5	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Potenza (*a*)	Potenza	1	—	1	—
Roma	Velletri	1	—	1	—
Venezia.	Venezia	1	—	5	—
		16	2	24	2
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
Barbone dei bufali.					
Salerno	Campagna	—	1	—	1
Colera dei polli.					
Ferrara.	Ferrara	—	2	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	28	10
»	Orvieto	1	—	22	10
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	2
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
		3	5	51	26
Morbo coitale maligno.					
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
Cremona	Cremona.	—	1	—	2
Mantova	Mantova	5	—	28	—
Piacenza.	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
»	Piacenza.	3	—	3	—
		9	2	32	3
Peste aviaria.					
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	17	20
Carbonchio sintomatico	5	5	6
Afta epizootica	56	802	5638
Malattie infettive dei suini	15	27	119
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	7	8	10
Rabbia	4	7	8
Rogna	12	18	26
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	6	8	77
Morbo coitale maligno	4	11	35
Peste aviaria	1	1	1

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 4 al 10 agosto 1919

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti – nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Trento	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano	8	—	59	9
»	Borgo	3	—	5	—
»	Brunico	11	1	60	16
»	Cavalese	3	4	54	41
»	Cles	6	1	64	13
»	Merano	9	1	79	5
»	Primiero	2	—	2	—
»	Riva	4	—	4	—
»	Rovereto	10	—	36	21
»	Slandro	17	—	305	12
»	Tione	8	—	17	—
»	Trento	17	—	90	22
Venezia Giulia	Capodistria	5	1	408	9
»	Monfalcone	—	2	—	2
»	Parenzo	2	2	17	12
»	Pisino	4	—	58	32
»	Pola	6	—	215	—
»	Volosca	4	—	162	—
		120	12	1636	194
Rogna.					
Trento	Bolzano	11	—	23	—
»	Borgo	21	—	307	—
»	Bressanone	6	—	9	—
»	Cles	8	—	33	—
»	Mezolombardo	17	—	76	—
»	Primiero	3	—	6	—
»	Riva	10	—	109	—
»	Tione	29	8	114	37
»	Trento	1	—	1	—
Venezia Giulia	Gorizia	7	—	24	—
»	Longatico	2	—	3	—
»	Monfalcone	3	—	8	—
»	Parenzo	5	—	7	—
Segue: **Rogna.**					
Venezia Giulia	Pisino	—	1	—	1
»	Pola	5	—	20	—
»	Postumia	9	—	98	—
»	Sesana	4	2	7	3
»	Tarvisio	4	—	8	—
»	Volosca	6	—	53	—
		151	11	966	41
Malattie infettive dei suini.					
Trento	Bolzano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	—	1	—	1
»	Riva	2	1	2	1
»	Rovereto	—	1	—	1
Venezia Giulia	Longatico	—	1	—	1
»	Sesana	—	1	—	1
		2	6	2	6
Carbonchio sintomatico.					
Trento	Rovereto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	19	132	1830
Rogna	19	162	947
Malattie infettive dei suini	6	8	8
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.14	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.57	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 settembre 1919 (art. 39 Codice di commercio

Parigi 115.98 — Londra 41,15 — Svizzera 176,38 — New York 9,69 — Oro 163,15

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per professori straordinari:

A) nelle facoltà di giurisprudenza:

1. Alla cattedra di diritto ecclesiastico della R. Università di Sassari.

2. Alla cattedra di diritto commerciale della R. Università di Sassari.

3. Alla cattedra di filosofia del diritto della R. Università di Cagliari.

4. Alla cattedra di diritto costituzionale della R. Università di Cagliari.

5. Alla cattedra di diritto amministrativo e scienze dell'amministrazione della R. Università di Cagliari.

6. Alla cattedra di diritto civile della R. Università di Messina.

7. Alla cattedra di diritto romano della R. Università di Messina.

8. Alla cattedra di diritto internazionale della R. Università di Sassari.

9. Alla cattedra di diritto e procedura penale della R. Università di Messina.

B) nelle facoltà di medicina e chirurgia:

1. Alla cattedra di patologia speciale chirurgica della R. Università di Messina.

2. Alla cattedra di anatomia umana normale della R. Università di Sassari.

3. Alla cattedra di medicina legale della R. Università di Cagliari.

4. Alla cattedra di anatomia patologica della R. Università di Sassari.

5. Alla cattedra di clinica medica della R. Università di Messina.

6. Alla cattedra di clinica ostetrica della R. Università di Messina.

7. Alla cattedra di materia medica e farmacologia della Regia Università di Cagliari.

8. Alla cattedra di igiene della R. Università di Cagliari.

9. Alla cattedra di patologia generale della R. Università di Sassari.

10. Alla cattedra di clinica pediatrica della R. Università di Messina.

11. Alla cattedra di zoologia e anatomia comparata della Regia Università di Sassari.

12. Alla cattedra di fisiologia della R. Università di Sassari.

13. Alla cattedra di clinica oculistica della R. Università di Cagliari.

C) nelle scuole di farmacia:

1. Alla cattedra di chimica farmaceutica della R. Università di Cagliari.

D) nelle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

1. Alla cattedra di botanica nella R. Università di Cagliari.

2. Alla cattedra di chimica generale della R. Università di Messina.

3. Alla cattedra di fisica della R. Università di Messina.

4. Alla cattedra di mineralogia della R. Università di Cagliari.

5. Alla cattedra di analisi algebrica e geometria analitica della R. Università di Cagliari.

6. Alla cattedra di analisi infinitesimale della R. Università di Cagliari.

7. Alla cattedra di meccanica razionale della R. Università di Messina.

E) nelle facoltà di filosofia e lettere:

1. Alla cattedra di storia comparata delle lingue classiche e neo latine nella R. Università di Messina.

2. Alla cattedra di storia moderna della R. Università di Messina.

3. Alla cattedra di letteratura greca della R. Università di Messina.

4. Alla cattedra di pedagogia della R. Università di Messina.

5. Alla cattedra di filosofia morale della R. Università di Messina.

F) nelle scuole di applicazione per gl'ingegneri:

1. Alla cattedra di costruzioni stradali e ferroviarie della Regia Università di Pisa.

2. Alla cattedra di meccanica applicata alle macchine della R. Università di Pisa.

3. Alla cattedra di architettura tecnica della R. Università di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da lire due entro novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso cui prende parte.

I candidati compresi per ciascun concorso nella terna di cui all'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 ottobre 1910, n. 795, potranno essere nominati soltanto alla cattedra posta a concorso o eventualmente a cattedre della stessa disciplina vacanti in altre Università per le quali siano banditi concorsi, con il presente avviso, per la stessa facoltà o scuola.

Si osserveranno, per ciò che concerne la durata di validità della terna e le modalità per la nomina dei designati secondi e terzi, le norme di cui all'art. 21 dello stesso testo unico e all'art. 35 del regolamento generale universitario.

I candidati, i quali abbiano conseguito la nomina in base ai risultati dei concorsi di cui trattasi e secondo le norme di cui al comma precedente, non potranno essere trasferiti a cattedre vacanti in altre Università se non alle condizioni che essi abbiano effettivamente insegnato senza interruzione almeno per la durata di un anno scolastico presso l'Università in cui siano stati nominati e che alle cattedre da essi occupate si possa provvedere in tempo utile mediante titolare o col risultato dello stesso concorso o negli altri modi consentiti dalla legge.

Qualora si faccia luogo alla nomina dei secondi e dei terzi dei designati in ordine di graduatoria nei suddetti concorsi, i nominati non potranno a loro volta essere trasferiti a cattedre vacanti in altre Università se non alle condizioni di cui al comma precedente.

Roma, 24 settembre 1919.

Il ministro: BACCELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 17 settembre 1919 *(Continuazione)*

Presidenza del presidente MARCORA.

BASLINI. Venendo alla questione delle sete, nota che la esportazione ne fu permessa perchè era questo il solo mezzo per provocare quel drenaggio di oro che ci era indispensabile, e per assicurare lavoro a quelle numerose maestranze.

Ma essa fu permessa dal Comitato consultivo dopo esplicita dichiarazione del delegato del Ministero della guerra di disinteressarsi della questione, e in seguito a parere favorevole del delegato del Ministero del commercio.

Fu allora che egli potè scrivere in una lettera che la seta poteva andare dappertutto.

Del resto, il Comitato consultivo non potè prendere alcuna deliberazione in ordine alla esportazione della seta in genere fino a che non intervennero le decisioni del Comitato interalleato a Parigi circa i compensi da concedere all'Italia.

Perciò fino all'ottobre del 1916 non fu stabilito alcun divieto di esportazione. Ma l'oratore non mancò nel frattempo di interessare le autorità competenti perchè vigilassero sulla quantità di cascami di seta che venivano esportate.

Dichiara che non ha mai inteso di addossare a nessuno le responsabilità che spettano a lui.

Possono essere stati commessi errori, ma non può mettersi in dubbio che l'opera dell'oratore e quella del Comitato da lui presieduto ebbe sempre di mira l'interesse supremo della patria.

Se la Camera crede necessario che ulteriori indagini siano fatte da una Commissione parlamentare, l'oratore non le teme, ed anzi le desidera, convinto che da esse risulterà ancor più luminosamente che l'opera del Comitato consultivo fu sempre ed esclusivamente inspirata al pubblico bene (Approvazioni a destra).

BELTRAMI, rilevando un accenno fatto ieri circa richieste di esportazione di riso da parte di deputati socialisti, osserva che tali richieste, allora perfettamente giustificate dalle condizioni del mercato, furono fatte nel marzo 1915 dinanzi al Parlamento; e tali legittime richieste sono ben diverse dalle sollecitazioni private fatte nei Ministeri.

Constata che dalla relazione della Commissione d'inchiesta risulta che mentre il Ministero della guerra insisteva perchè non si concedessero permessi di esportazione di riso; i risicultori ricorsero all'espediente di accumulare ingenti quantità di riso nelle stazioni di confine per costringere lo stesso Ministero dei trasporti a chiedere il permesso di esportazione, data la necessità di decongestionare il servizio ferroviario.

E i permessi furono anche concessi a mezzo della presidenza del Consiglio.

Deplora la speculazione che si fece dai risicultori, in unione con alcuni trafficanti, dei nulla osta per la esportazione del riso a danno delle popolazioni. E lamenta che non si sia subito provveduto, nonostante le ripetute proteste della Confederazione del lavoro in rappresentanza dei consumatori.

Si provvide soltanto nel 1916 quando cominciò a sentirsi la deficienza del prodotto, sanzionando il divieto assoluto di esportazione del riso e contingentandone il consumo interno. Ma la errata politica seguita nel 1914 e nel 1915 con la larga concessione di permessi, condusse alla condizione umiliante di dover perfino rifiutare nel 1916 una partita di riso richiesta dalla Francia pei bisogni del suo esercito.

Di qui la necessità di una larga inchiesta parlamentare che investa tutta la politica delle esportazioni durante la guerra.

Nè può accettarsi il criterio enunciato ieri dall'on. Salandra che questa materia delle esportazioni non involgeva la responsabilità dell'intero Ministero. Se non di altro, l'on. Salandra deve almeno rispondere del criterio cui si uniformarono i rispettivi ministri di larghеggiare nelle esportazioni per la breve durata che avrebbe avuta la guerra.

Invece l'on. Salandra non ha sentito il dovere di dare chiarimenti sull'indirizzo della politica economica seguito durante il suo Ministero.

Concludendo si augura che gli interessi dei lavoratori del riso, trascurati dal Governo dell'on. Salandra a vantaggio dei risicultori, siano oggi almeno tutelati.

E poichè i lavoratori del riso del Novarese, del Pavese e della Lomellina sono in isciopero, fa voti che il Governo intervenga a comporre il dissidio con la requisizione del prossimo raccolto, che assicurerà un prodotto certamente maggiore di quello che possano dare i risicultori.

Questo atto sarà anche l'assolvimento di una delle tante promesse che durante la guerra furono fatte ai combattenti, e tra essi specialmente ai contadini, i quali non hanno lesinato alla patria il loro contributo di sacrifici e di sangue.

GIRETTI, relatore della Commissione, respinge la censura ad essa fatta di essere stata troppo arrendevole e di non aver fatto il suo dovere.

La Commissione stessa, in cui erano rappresentati tutti i partiti della Camera, aveva mandato semplicemente amministrativo; non aveva poteri inquisitoriali e giudiziari. Essa si è trovata unanime nella constatazione dei fatti (Interruzioni); le riserve fatte dai membri socialisti sono semplicemente teoriche.

Se sono avvenuti abusi e deroghe, ciò è stata conseguenza dello stesso sistema dei permessi durante il periodo di guerra. Ma, d'altra parte, la Commissione aveva, come si è detto, un mandato molto ristretto che le impediva di allargare le indagini.

Personalmente crede, che una parte degli abusi avvenuti è dovuta allo stato di incertezza, in cui si trovava l'Italia, durante la neutralità; e dichiarata la guerra, anche da parte socialista, si deprecava il blocco economico contro gli Imperi centrali.

Nota anzi come da parte socialista si fosse richiesto la partecipazione delle organizzazioni operaie al Comitato delle esportazioni e come ciò avrebbe dato certamente maggior adito alle esportazioni nell'interesse dei lavoratori.

Ricorda l'episodio del colloquio del ministro Dallolio col ministro del tesoro relativo alle esportazioni dei cascami per indurne come il Governo non potesse esimersi, in seguito alle pressioni esercitate dal far delle deroghe ai decreti d'esportazione.

La Commissione è stata del resto unanime nel constatare le deficienze degli organi di controllo del Governo, specialmente militari.

Richiama su ciò l'attenzione del Governo perchè provveda a constatare le eventuali responsabilità.

Non risponde particolarmente a tutte le accuse fatte alla Commissione, e si limita a rispondere solo ad alcune.

Per le paste alimentari rileva come dalla loro esportazione non sia venuto danno all'erario; e così neppure da quello del riso. È necessario accogliere dunque per questa parte le conclusioni della relazione del Governo.

Per ciò che riguarda gli agrumi è stato constatato che essi non potevano essere adoperati per la fabbricazione dei gas asfissianti.

Quanto alla grossa questione delle sete e dei cascami nella relazione sono esposte le ragioni per le quali il Governo non ha creduto di seguire una politica rigorosa nella loro esportazione.

Cita gli esempi di analoghe disposizioni del Governo francese e deplora che non si sia potuto concludere un accordo in questa materia con gli alleati.

Osserva che, se vi fu errore nella politica degli zuccheri nel 1914, la Commissione non ha alcuna osservazione da *fare* perchè riguarda il periodo *ante bellum*, e d'altra parte la maggiore esportazione di essi è stata fatta verso quelli che erano i nostri futuri alleati.

Respinge l'accusa di pressioni, che si dice siano state fatte sui

membri della Commissione e riassume la relazione della Commissione riaffermando che essa ha espresso serenamente il suo giudizio, nel quale spera avrà consenziente quello della Camera.

MEDA, per fatto personale, poichè è stato detto che egli, come ministro, si è rifiutato di sottoporre alla Commissione lettere di uomini politici, dichiara che non avrebbe mai rifiutato anche lettere personali quando attinenti alla materia in esame, e aventi carattere di documento: ciò che scrisse non potersi fare, era la comunicazione in blocco e senza cernita della corrispondenza personale dei ministri (Interruzioni del deputato Ciccotti).

Vuole perciò escludere il sospetto che l'Amministrazione si sia rifiutata di fornire i documenti richiesti dalla Commissione.

MODIGLIANI, giustifica l'operato degli onorevoli Quaglino e Merloni, che se si occuparono della materia delle esportazioni lo fecero per ragioni di interesse generale e non di particolari e privati interessi.

Non ha censurato la Commissione per non essersi creduta autorizzata ad emettere giudizi, ma l'ha censurata per non esser venuta alla Camera e non aver chiesto maggiori poteri per aver modo di approfondire le proprie indagini e portare completa luce su tutte le vicende, che riguardano le esportazioni.

Deplora che la Commissione si sia fermata alle prime difficoltà delle indagini, che ha lasciato così incomplete; donde la necessità di una inchiesta più piena ed esauriente quale può essere soltanto una inchiesta parlamentare.

Constata che gli onorevoli Daneo e Baslini hanno riconosciuto di aver errato; rileva però che nè l'uno nè l'altro ha risposto all'addebito di aver permesso l'esportazione per via indiretta di materie che erano di uso bellico, come le sete.

Per questo insiste sulla proposta da lui fatta di una inchiesta parlamentare.

Negarla costituirebbe una offesa a quella verità e a quella giustizia che tutti ugualmente non possono non desiderare (Approvazioni all'estrema sinistra).

CICCOTTI, rilevando un accenno dell'on. Modigliani, che citò alcuni brani di un discorso dell'oratore, dichiarò di aver appoggiato l'onorevole Salandra quando credette che avesse bene agito e di averlo combattuto quando la di lui condotta non gli parve conforme agli interessi del paese. E ciò perchè egli, l'oratore, non si è mai considerato ligio ad alcun uomo o ad alcuna parte, ma solamente devoto alla causa della verità e della giustizia.

Chiarisce poi il significato del discorso dell'oratore ricordato dall'on. Modigliani, dimostrando insussistente la contraddizione in cui pretese di coglierlo lo stesso on. Modigliani.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che il Governo non si trova di fronte ad una proposta concreta.

Riconosce però che le conclusioni della Commissione sono innegabilmente gravi e nessuno può nasconderselo.

All'on. Modigliani che invoca una inchiesta parlamentare, osserva che secondo il regolamento, una siffatta proposta non può essere deliberata con un ordine del giorno, ma deve seguire la procedura dei disegni di legge.

Ora non bisogna dimenticare che la Camera dovrà fra pochi giorni chiudere i suoi lavori e che col 26 ottobre finirà la sua esistenza legale, nè alcuno potrebbe seriamente pensare a prorogarla ulteriormente. Cosicchè mancherebbe anche il tempo necessario per decidere l'inchiesta amministrativa.

Ritiene poi che in questa materia sia conveniente non pregiudicare quello che dovrà fare la nuova legislatura.

Dichiara perciò che, per queste ragioni di procedura, il Governo non può accettare l'ordine del giorno.

Prega quindi l'on. Modigliani di non insistere nella sua proposta. E così pure lo prega di non insistere nella domanda di votazione nominale.

Poichè l'on. Modigliani ha detto che della guerra dobbiamo rilevare tutti gli errori e tutti i delitti, l'oratore, per parte sua, aggiunge che della nostra guerra non dobbiamo dimenticare i grandi sacrificî, i fulgidi eroismi e la purissima gloria. (Approvazioni).

PRESIDENTE, ricorda alla Camera che una proposta d'inchiesta segue la procedura delle proposte di legge e deve essere approvata dai due rami del Parlamento.

MODIGLIANI, rileva che il presidente del Consiglio ha riconosciuto la gravità delle conclusioni della Commissione e non comprende quindi come dopo questa constatazione la Camera non debba approfondire le indagini con una vera e propria inchiesta.

Osserva che, del resto, la sua proposta è proceduralmente corretta, in quanto essa si limita a proporre non l'inchiesta, ma la necessità dell'inchiesta, il che comporta che la questione torni alla Camera per l'esame del merito.

Si riserva di dichiarare se manterrà il suo ordine del giorno, dopo che il presidente del Consiglio e dopo che gli interessati avranno su esso precisato il loro pensiero.

PRESIDENTE, ripete di aver già altra volta avvertito che, qualunque sia la forma ambigua della proposta di inchiesta, essa deve sempre seguire la procedura indicata dal regolamento.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, insiste sulle ragioni di procedura e di convenienza che consigliano il Governo di non accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Modigliani.

Dichiara quindi che il Governo non può accettare l'ordine del giorno dell'on. Modigliani e invita gli amici del Ministero a votare contro qualora sia posto in votazione.

DANEO, prega l'on. Modigliani di insistere nella sua proposta, alla quale egli darà voto favorevole.

RAIMONDO, rileva che l'on. presidente del Consiglio ha affermato essere le conclusioni della Commissione d'inchiesta abbastanza gravi verso l'Amministrazione.

Si può dissentire da questa affermazione, ma una volta pronunciata, la dignità ed il prestigio dell'Amministrazione stessa esigono che si vada in fondo, tanto più che il presidente del Consiglio ebbe già a dichiarare che questa Camera deve liquidare tutte le questioni che si riferiscono allo stato di guerra.

Non crede che con ciò si possa pregiudicare le prerogative della Camera futura, e perciò darà voto favorevole all'ordine del giorno Modigliani.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che la Commissione ha rilevato delle manchevolezze nella Amministrazione.

Ma ciò non può costituire un motivo sufficiente per fare una inchiesta parlamentare.

Tanto meno potrebbe consentire che la inchiesta fosse deliberata in maniera così tumultuaria, come prima ha osservato, in questo scorcio di legislatura.

Rilevando poi che, come bene ha osservato il presidente dell'assemblea, la proposta di una inchiesta parlamentare non può essere fatta che nella procedura prescritta dal regolamento, pone la pregiudiziale sull'ordine del giorno dell'on. Modigliani.

RAIMONDO, prende atto dei chiarimenti dati dal presidente del Consiglio, ma insiste per l'inchiesta parlamentare.

MODIGLIANI, insiste nel suo ordine del giorno; prega l'onorevole presidente del Consiglio di non insistere nella pregiudiziale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non insisterà nella pregiudiziale. Ma prega vivamente la Camera di respingere l'ordine del giorno dell'on. Modigliani.

SALANDRA, dichiara, anche a nome dei colleghi che fecero parte del suo Ministero, che voterà a favore dell'ordine del giorno Modigliani.

MEDA, come autore della relazione presentata alla Camera, dichiara di astenersi.

GIRETTI, relatore della Commissione, chiede la divisione, e dichiara che la Commissione si asterrà dal votare la prima parte.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. dichiara che il Governo non accetta nè la prima nè la seconda parte.

SONNINO, dichiara che si astiene sulla votazione della prima e seconda parte

PRESIDENTE, pone a partito la prima parte dell'ordine del giorno dell'on. Modigliani, così concepita:

« La Camera constata che la Commissione cui fu affidato l'esame della relazione sulle esportazioni in parte non ha potuto, in parte non ha saputo raccogliere tutti i dati relativi all'argomento; e che su quelli raccolti non ha pronunziato il giudizio che pur essi autorizzavano in ordine alle responsabilità anche politiche risultate in modo indubbio almeno per il periodo che va dall'agosto 1914 alla dichiarazione di guerra fra l'Italia e la Germania »;

(Non è approvata).

Pone a partito la seconda parte che è la seguente:

« afferma la necessità di un'amplissima pubblica inchiesta parlamentare sulle responsabilità politiche incontrate da chiunque in connessione colla politica economica di guerra;

e passa all'ordine del giorno ».

(Non è approvata).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1629, che sostituisce ed abroga il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1915, n. 234, relativo al riordinamento del personale dei servizi di cancelleria.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, che istituisce l'Ente autonomo per il porto di Ostia Nuova, la ferrovia di allacciamento, ecc.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 462, che proroga il termine per la presentazione del piano regolatore della zona aperta del porto di Napoli.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1359, che istituisce un Ente autonomo pel porto di Ancona.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, che istituisce un Ente autonomo pel porto di Riposto.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1335, che istituisce un ente autonomo per il porto di Avenza (marina di Carrara).

Conversione in legge del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1384, che reca provvedimenti sul terremoto del 29 giugno 1919 in Toscana e su terremoti precedenti.

MEDA presenta la relazione sul seguente disegno di legge:

Procedimento per ingiunzione.

Interrogazioni.

MOLINA, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 19,35.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita giunse, ieri, a Bordighera col seguito proveniente da Stupinigi.

Notizie false. — La *Chicago Tribune*, edizione di Parigi, pubblica che Wilson ha chiesto al Governo italiano di espellere d'Annunzio dalla città di Fiume minacciando in caso contrario il blocco economico da parte degli Stati Uniti.

Questa notizia è falsa.

Wilson ha inviato due telegrammi: uno giunto ieri mattina alla delegazione americana a Parigi ed un altro giunto oggi a Roma al presidente del Consiglio.

Nei due telegrammi non solo non vi sono minaccie di sorta, ma si esprimono sensi di grande cordialità verso l'Italia e si afferma che, purchè siano salvi i principî, alle modalità del suo progetto possono essere suggerite modificazioni.

Mercato serico. — I corrispondenti serici del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro telegrafano:

Shanghai, 18. — Mercato seta mediocre — Quotasi greggie all'europea classiche 16/14 a 20/22 frs. 185. — Tsatlee filature Kunkee, Mars n. 1,20. — Cambio Tael su Francia a 4 mesi frs. 12 — Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1919-920 sono state balle 12 400 per filature all'europea bianche - 1.900 per filature all'europea gialle, 8000 sete bianche native - 7.300 sete gialle native - 6.000 Tussah.

New-York, 23. — Seta nativa in rialzo. — Quotasi giapponesi 1 1/2 dollari 9,67 1/2. — Extra 10,30 Double 10,62 1/2. — Altre provenienze invariate — Cambio a vista del dollaro 9,96.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 25 (ritardato). — L'*Agenzia Reuter* dice:

Secondo le ultime informazioni autorizzate ricevute a Londra, la situazione creata da D'Annunzio a Fiume è considerata come gravissima. È perfettamente chiaro che il Governo italiano non ha dato in alcun modo il suo appoggio e non ha manifestato simpatia per l'azione di D'Annunzio; ma vi sono indizi che l'entusiasmo popolare aumenta a favore di lui e può darsi che a causa di tale azione si manifesti una situazione implicante le più gravi complicazioni per l'Italia.

I Governi alleati ed associati si rendono conto delle difficoltà inerenti a tale delicatissima situazione e sono animati da sentimenti di simpatia verso il Governo italiano nella crisi attuale.

Quantunque nessuna conferma ufficiale sia giunta circa gli sviluppi ultimamente annunciati, vi sono indizi che siano probabili ulteriori complicazioni nelle quali sarebbero implicati gli jugoslavi.

Malgrado le notizie contraddittorie, nulla è stato detto nè fatto relativamente alla supposizione formulata in alcuni circoli che la politica seguita nel passato dagli alleati circa l'avvenire di Fiume abbia subito un cambiamento. Tutti desiderano ardentemente e mettono in opera il possibile per dare una soluzione pacifica a tale questione.

Nel frattempo si esprime l'opinione che questo incidente dimostri nettamente la necessità e l'urgenza della costituzione definitiva della Lega delle nazioni.

LONDRA, 25. — Il *War Office* comunica che i volontari dell'esercito del generale Denikin, progredendo sulla riva destra del Volga, hanno occupate Baraneveke catturando 1400 prigionieri e quaranta mitragliatrici.

Sul fronte di Kursk i volontari hanno battuta la 13ª armata bolscevica, impadronendosi di quattro villaggi e costringendo 1200 bolscevichi ad arrendersi.

Inoltre i volontari hanno fatto cinquemila prigionieri e preso 30 cannoni.

PARIGI, 26. — Il Consiglio supremo degli alleati ha approvato le clausole del progetto del trattato che vorrà stipulato fra gli Stati eredi dell'ex-duplice Monarchia per regolare la loro situazione reciproca.

Il Consiglio ha approvato pure una nota del maresciallo Foch, il quale chiede che i tecnici militari incaricati alla fine di ogni trimestre di fissare gli effettivi dell'esersito tedesco, per il periodo del trimestre successivo, siano scelti in seno alle Commissioni alleate di controllo.

Il Consiglio supremo ha poi approvato il progetto di risposta alle note tedesche relative alle misure prese dalle autorità belghe nei distretti di Eupen e di Malmedy.

MARSIGLIA, 26. — Il direttissimo Bordeaux-Marsiglia ebbe uno scontro nella stazione di Tarascona con il direttissimo Lione-Marsiglia.

Si hanno a deplorare parecchi morti ed una ventina di feriti.

NEW YORK, 26. — Un telegramma da Washington giunto al *Valstreet Journal* dice che il segretario del tesoro ha dichiarato che in seguito alle insistenze degli alleati, egli ha acconsentito a permettere che gli interessi sui prestiti fatti agli alleati stessi, man mano che giungono a maturazione, vadano ad aggiungersi al capitale e siano pagati col capitale stesso, o prima, a seconda che convenga meglio ai debitori.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.